

Assicurazione contro la disoccupazione - Indennità di mobilità - Estensione alle imprese commerciali aventi determinati requisiti occupazionali - Riferimento temporale per verificare la titolarità del requisito - Media del semestre precedente all'apertura della procedura - Rilevanza.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 30.12.2009 n. 27764 - Pres. Sciarelli - Rel. De Renzis - PM Finocchi Gherzi - R.R. (Avv.ti Vacirca, Furfari) - INPS (Avv.ti Fabiani, Stumpo, Triolo)

In base al combinato disposto di cui agli artt. 1, primo comma, e 12, terzo comma, della legge n. 223 del 1991 (così come modificato dall'art. 7, settimo comma, del d.l. n. 148 del 1993, conv. in legge n. 236 del 1993), ai dipendenti delle imprese commerciali si estende il trattamento di mobilità previsto per i dipendenti delle imprese industriali ed artigiane, purché l'impresa soddisfi il requisito dimensionale previsto dalla legge, la cui sussistenza va verificata sulla base della media occupazionale del semestre precedente l'apertura della procedura, atteso che detto criterio tende ad identificare con effettività il requisito numerico, che, invece, ove sia verificato con riferimento alla data di apertura della procedura stessa, avrebbe carattere aleatorio.

FATTO - Con distinti ricorsi, depositati il 18.12.2003, T.S. e R.R. impugnavano rispettivamente le sentenze del Tribunale di Milano n. 3636 del 2002 e del Tribunale di Lecco n. 113 del 2002, che avevano respinto le domande proposte nei confronti dell'INPS di condanna al pagamento dell'indennità di mobilità - per un anno la T. e per due anni il R. -, a seguito del licenziamento dalla S.p.A. P., che nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità occupava oltre 50 dipendenti.

Gli appellanti sostenevano che i giudici di primo grado avevano errato nel riferire alla data di apertura della procedura di mobilità il requisito della consistenza numerica della forza di lavoro aziendale (più di 50 dipendenti) previsto per il riconoscimento dell'indennità in questione, mentre andava considerata, per gli addetti al settore commerciale, la consistenza numerica riferita al semestre precedente l'apertura di tale procedura.

All'esito la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 239 del 2005 ha

rigettato l'appello con conferma delle decisioni di primo grado, osservando che nel silenzio legislativo appariva ragionevole e razionale ritenere che, nel dettare la disciplina dell'indennità di mobilità, ci si sia riferiti al momento cruciale della mobilità, costituito da quello iniziale.

Il R. ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

L'INPS ha depositato procura.

DIRITTO - 1. Con l'unico motivo del ricorso il R. lamenta violazione e falsa applicazione della legge n. 223 del 1991, con riferimento agli artt. 1-1° comma- e 12-3° comma-, come modificato dall'art. 7-7° comma- D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993.

Il ricorrente censura l'impugnata sentenza, ritenendo non corretta l'interpretazione seguita dal giudice di appello, il quale ha ritenuto che, ai fini dell'estensione ai dipendenti delle imprese commerciali del trattamento di mobilità previsto per i dipendenti delle imprese industriali e artigiane, il requisito dimensionale vada riferito al momento dell'apertura della procedura.

Al contrario il R. rileva che, nel silenzio della legge, l'anzidetta estensione comporta che il periodo temporale da prendere in considerazione sia quello della media del semestre anteriore all'avvio della procedura di mobilità.

La censura è fondata e merita di essere condivisa.

Questa Corte, nell'affrontare e risolvere analoga questione, ha osservato che il criterio della media nel semestre precedente l'apertura della procedura di mobilità tende ad identificare, con criterio di effettività, il requisito numerico, il quale, se verificato con riferimento alla data di apertura della stessa procedura, assume carattere aleatorio, anche perché influenzabile con surrettizie assunzioni (Cass. n. 17517 del 30 agosto 2005 e Cass. n. 17332 del 2005).

Dalla razionalità del criterio consegue, ha precisato questa Corte, che non vi è ragione logica per ritenere che il legislatore abbia voluto abbandonare per le imprese commerciali il più oggettivo requisito della media. E' stato ancora puntualizzato che il rilievo sistematico, secondo cui per le imprese artigiane il primo comma dell'art. 12 della legge n. 223 del 1991 rinvii al primo comma dell'art. 1 e non altrettanto faccia al terzo comma per le imprese commerciali, è agevolmente superabile dalla considerazione che, adottando per i dipendenti delle

imprese artigiane il medesimo dato numerico, il criterio del rinvio era quello più semplice, mentre per i dipendenti delle imprese commerciali si è preferito indicare il solo dato numerico differente, ritenendo implicito il rinvio nel resto.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, assume rilievo decisivo - si afferma ancora nelle richiamate decisioni di questa Corte - l'uso del congiuntivo presente ("*occupino*"), contenuto nell'art. 7, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993, (che ha modificato in tal senso l'art. 12, comma 3, della legge n. 223 del 1991), in luogo del congiuntivo passato prossimo ("*abbiano occupato*"), contenuto nel primo comma dell'art. 1 della legge n. 223 del 1991. Sul punto viene osservato che, con l'estensione alle imprese commerciali del trattamento straordinario di integrazione salariale delle imprese industriali e della relativa disciplina, si è esteso anche il criterio, contenuto nell'art. 1 della legge n. 223 del 1991, della media del semestre per l'identificazione del requisito occupazionale, potendo essere riferito il verbo al presente non ad una data, ma al semestre stesso. Orbene questo Collegio condivide le logiche argomentazioni contenute nelle richiamate decisioni del giudice di legittimità, dal che discende che l'impugnata sentenza, la quale, come già detto, ha ritenuto che la verifica del requisito occupazionale per la concessione del trattamento di mobilità debba essere effettuata al momento dell'apertura della procedura di mobilità e non sulla media del semestre, viola gli artt. 1 e 12 della legge n. 223 del 1991.

2. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della causa sulla base del principio di diritto in precedenza evidenziato, secondo il quale per le imprese commerciali la verifica del requisito occupazionale per la concessione del trattamento di mobilità deve essere effettuata non al momento dell'apertura della procedura di mobilità, ma sulla media del semestre precedente la stessa apertura.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

(Omissis)